

#### IL DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6
   luglio 2002 n. 137";
- VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";
- VISTA la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m. e i.;
- VISTO il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.
   VIII/951 del 19.01.2010;
- VISTA l'istanza di Enel Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest, datata 27.03.2012 e intesa a ottenere l'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 09.07.2010 n. 139, pervenuta alla scrivente Provincia in data 23.04.2012 al prot. n. 11629 ed i relativi allegati (disegno n. 448692 e relazione paesaggistica semplificata);
- VERIFICATO che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell' art. 142
   comma 1 lett d) del D. Lgs. 42/2004;
- VISTA la deliberazione del consiglio provinciale n. 19 del 9 maggio 2005 "Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio" ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, anche così come successivamente modificata con deliberazione n. 58 del 26 novembre 2008;
- ACQUISITO il parere favorevole della Commissione provinciale per il paesaggio nella seduta del 29 maggio 2012 (O.d.G. n. 3);
- VISTA la comunicazione A.R. prot. n. 16907 del 5 giugno 2012, con la quale la scrivente Provincia ha trasmesso copia della proposta di accoglimento dell'istanza, predisposta dall'ufficio istruttore in data 30 maggio 2012, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- CONSIDERATO CHE entro il termine di 25 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione (07.06.2012), la Soprintendenza non ha reso il proprio parere vincolante;
- CONSIDERATO CHE essendo decorsi i termini previsti dal ricevimento degli atti da parte del Soprintendente, risulta necessario provvedere sulla domanda di autorizzazione;

- VISTA l'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, dal Comune di Livigno in data 6 aprile 2012 prot. n. 7185;
- VALUTATA la domanda in rapporto ai contenuti del provvedimento di vincolo e considerato che l'istruttoria tecnica ha
  verificato che le opere proposte non si pongono in contrasto con le motivazioni del vincolo apposto;

#### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 e per gli effetti dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 42/04, la società Enel Distribuzione S.p.A. – Macro Area Territoriale Nord Ovest, ad eseguire le opere relative alla nuova linea elettrica interrata a 23 kV, in località "Alpe Rocca", nel territorio del Comune di Livigno (SO), così come rappresentate nel progetto allegato alla domanda (disegno n. 448692, datato 20 marzo 2012 e relazione paesaggistica a firma del geologo Nicola Ricciardini);

#### DISPONE

- il sopraccitato parere della Commissione provinciale per il paesaggio acquisito nella seduta del 29 maggio 2012, che si allega in copia, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "ob relationem" del presente provvedimento. La presente autorizzazione è pertanto subordinata all'osservanza delle relative eventuali prescrizioni;
- \* la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. 42/2004 e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto qualsiasi altro aspetto;
- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica; l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- copia dell'autorizzazione viene trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione Lombardia ed al Comune di Livigno (SO), ai sensi dell'art. 146 c. 11 del D. Lgs. 42/2004;
- copia del provvedimento autorizzativo è altresì affissa all'Albo provinciale per giorni 15 consecutivi;
- l'Amministrazione comunale interessata, nell'ambito dei poteri previsti dal D.P.R. 380/2001, è incaricata della vigilanza sulla conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato;
- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 146, 12° comma, del D. Lgs. 42/2004 anche come successivamente modificato e integrato.

IL DIRIGENTE

Italo Rizzi

Italo Rizzi



# PROVINCIA DI SONDRIO

## Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave Servizio Acque ed Energia

Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, così come definiti dall'art. 1 del D.P.R. 09.07.2010 n. 139 e relativo allegato I, assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 42/2004.

Prat. PA20120423 - O.D.G. 3 (29.05.2012)

OGGETTO: costruzione della linea elettrica a 23 kV in cavo interrato, in loc. "Alpe Rocca", in territorio del Comune di Livigno (disegno n. 448692).

RICHIEDENTE: Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di Sondrio.

AMBITO TERRITORIALE: Comune di Livigno (SO)

VINCOLI PAESISTICI VIGENTI: art. 142 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/2004.

Funzioni amministrative di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni: art. 80 comma 3 lettera e bis).

#### PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un breve tratto (circa 40 m) di linea elettrica interrata, in MT a 23 kV, per il collegamento di una nuova cabina di trasformazione, nella Valle di Foscagno, in loc. "Alpe Rocca", a quota 2.180 m s.l.m., in territorio Comune di Livigno.

La nuova linea interrata collegherà in "entra-esci" la nuova cabina denominata "La Rocca" alla linea elettrica MT interrata esistente. L'intervento comporterà la realizzazione di uno scavo (di profondità circa 1 m e sezione 0,8 m), al fine di permettere la posa dei due cavidotti, per il successivo alloggiamento dei cavi elettrici. Il tracciato della nuova linea elettica interrata interesserà esclusivamente una strada asfaltata, che si diparte dalla S.S. 301.

### Preso atto che:

- l'intervento proposto ricade all'interno della fascia di 150 metri del fiume "Mera", vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/2004;
- l'intervento ricade entro ambiti di elevata naturalità, tutelati ai sensi dell'art. 17 delle NTA del PTR
   Lombardia;
- le opere ricadono entro il SIC IT2040007 denominato "Passo e Monte di Foscagno";



## PROVINCIA SONDRIO

# Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave

Servizio Acque ed Energia

foglio n. 2 di 2

l'area oggetto di intervento è situata all'interno della macrounità "Paesaggio di versante", più precisamente nella sottounità "Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali", così come individuate dal PTC della Provincia di Sondrio.

#### Verificato che:

- la nuova linea elettrica sarà realizzata completamente interrata (circa 40 m), pertanto non comporterà aggravio paesaggistico dei luoghi ed a lavori ultimati risulterà invisibile;
- l'intervento non interessa né aree verdi, né ambiti boscati;

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza e costituita da:

- relazione paesaggistica semplificata, a firma del Dott. Geol. Nicola Ricciardini, comprensiva di documentazione fotografica;
- disegno n. 448692 datato 20.03.2012.

Ritenuto che l'intervento proposto non si ponga in contrasto con le motivazioni dei vincoli apposti, si esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni, per quanto di competenza (art. 80, comma 3 lettera e bis), al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in argomento.

COMMISSIONE PAESAGGISTICA PROVINCIALE - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2012 - ODG N. 3

#### PARERE COMMISSIONE:

### **FAVOREVOLE**

Il Presidente	Arch, D. Benetti	Arch. G. Bettini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti
ng. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. G. Bellini	Dott. W. Curcio	ing. E. Moratti
Municadocall	1 MW		Mu	
	M = 1			

Sondrio, 30 maggio 2012

IL TECNICO ISTRUTTORE

Ing. Angelo Colombi

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Antonio Rodondi